

Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

N. 65 DEL REGISTRO del 29.11.2002

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO.

L'Anno **DUEMILADUE**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18:10** nella Sala Consiliare di questo Comune, alla seduta di **INIZIO**, disciplinata dall'art. 30, della L.R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa Legge Regionale, in sessione **STRAORDINARIA**, ai sensi dell'art. 14 dello **STATUTO COMUNALE** e nei termini previsti dalle **LL.RR. nn. 48/91 e 7/92** e successive modifiche ed integrazioni, si procede all'appello di Consiglio Comunale convocato, con il seguente esito

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
Cancemi Salvatore	SI	Vella Francesco Calogero	SI
Martorana Charles Anthony	SI	Fiorica Leonardo	NO
Piazza Paolo	NO	Cappello Pietro	SI
Puccio Pietro	SI	Gucciardo Francesco	SI
Incardona Leonardo	SI	Capizzi Antonio	SI
Zicari Calogero	NO	Vaccaro Carmelo	SI
Giarrizzo Antonino	NO	Monachino Giuseppe Francesco	NO
Infantino Vincenzo	SI		

Assume la Presidenza **DR. CANCEMI SALVATORE**, nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott. IACONO MICHELE**

IL PRESIDENTE

Essendo risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30, L.R. n. 9/86, il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'O.R.EE.LL., vengono scelti tre **scrutatori** nelle persone dei Consiglieri: **VACCARO CARMELO, ZICARI CALOGERO, CAPPELLO PIETRO**

La seduta è pubblica. Presente l'Assessore **COTTONE**. Entra il **SINDACO**. Entra l'Assessore **IACONO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, in relazione all'argomento, è stato rispettato il disposto normativo relativo al corredo dei pareri tecnici sulla proposta, ha adottato la seguente deliberazione.

Illustra l'argomento il Presidente con l'ausilio dell'Arch. Vella.

Entra in aula l'Assessore IACONO Pietro

Il Consigliere Cappello chiede chiarimenti in merito all'argomento posto all'ordine del giorno e l'Arch. Vella glieli rende.

Successivamente fa notare che la conferenza dei servizi è certamente strumento importante, tuttavia si teme voglia sopperire la mancanza del Piano Regolatore Generale, mancanza che non va dimenticata: sul punto si sviluppano delle riflessioni e il Presidente ritiene maturi i tempi per una riflessione approfondita del Piano Regolatore Generale.

Il Consiglio plaude all'operato dell'Arch. Vella

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, la presente viene approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento;

VISTO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, accertata dagli scrutatori e riconosciuta dai presenti:

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegato testo di Regolamento Comunale per la disciplina e funzionalità dello Sportello Unico per le Attività Produttive, costituito da n.11 articoli, nei termini dell'allegata proposta che fa parte integralmente e che deve considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente d'immediata esecuzione.

Procedutosi alla votazione per l'immediata esecutività, per alzata di mano, viene approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, accertata dagli scrutatori e riconosciuta dai presenti:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente d'immediata esecuzione.

I Lavori si chiudono alle ore 18:40.

Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

SETTORE 6°: URBANISTICA ed EDILIZIA - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE ed ECOLOGIA URBANA

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dello Sportello Unico.

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Realmonte, 22 NOV. 2002



IL PROPONENTE

Arch. VELLA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vella Giuseppe", written over a horizontal line.

Il sottoscritto **Arch. Giuseppe VELLA**, Responsabile del VI Settore del Comune,

Premesso:

Che ai sensi dell'art.23 del D.LGS. 31 marzo 1998, n.112 sono state attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Che ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri Enti Locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

Che presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

Che Il procedimento, disciplinato con l'allegato regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 5 marzo 1997, n.59, si ispira ai seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di utilizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di patto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e che abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127;
- g) possibilità del ricorso alla Conferenza di Servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in Conferenza di Servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n°1150. e della L.R. 27 dicembre 1978, n°71;
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

Che la Regione Siciliana ha provveduto a mezzo della Legge n°10 del 2000 ad adeguare il proprio ordinamento alle norme fondamentali contenute nel detto art.23 sopra richiamato secondo le previsioni dello statuto e le relative norme di attuazione.

Che l'allegato Regolamento è finalizzato alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione connessi alla realizzazione degli impianti produttivi;

Che per quanto riguarda il procedimento, il decreto legislativo n°112/98 ha fissato i seguenti principi:

- la facoltà di ricorso all'autocertificazione;
- il silenzio-assenso nel caso di inutile decorso dei termini per il rilascio degli atti di assenso;
- il ricorso alla Conferenza di servizi ove non venga attivata la procedura di autocertificazione e qualora il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico. In tal caso l'accordo raggiunto in sede di Conferenza sulla variazione dello strumento urbanistico costituisce proposta di variante.
- la necessità della preventiva acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale ed il preventivo rilascio, da parte concessione edilizia, ove previste dalle norme vigenti.

I principi ai quali si è pertanto uniformato l'allegato regolamento di semplificazione dei procedimenti nn.26, 42, 43 e 50, nei quali si sono unificate le quattro distinte fattispecie, in linea con l'obiettivo della semplificazione posto dal Legislatore (cfr.articolo 20, comma 4, lettera d) trattandosi di procedimenti che presentano evidenti connessioni e che, pertanto, non avrebbe avuto senso disciplinare separatamente.

Riguardo al regolamento, esso si compone di n°11 articoli.

Vista la normativa vigente in materia;

Considerato che si rende necessario approvare il testo del regolamento con delibera di Consiglio Comunale;


Che l'allegato regolamento è costituito da n°11 articoli.

Visto D.L.vo. n.267/00.

Per quanto sopra,

PROPONE

DI APPROVARE l'allegato testo di Regolamento comunale, per la disciplina e funzionalità dello Sportello Unico Per le Attività Produttive, costituito da n°11 articoli, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta.



IL TECNICO ISTRUTTORE

Arch. VELLA GIUSEPPE

Ai sensi della Legge Regionale n.30/2000 di recepimento del D.L.vo. n.267/00, sulla proposta avente per oggetto: *Approvazione testo di regolamento comunale, relativo alla funzionalità dello sportello unico;*

Si esprime parere : **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, per l'adozione del provvedimento deliberativo relativo alla presente proposta.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
(Arch. Giuseppe Vella)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Vella", written over the typed name "Arch. Giuseppe Vella". The signature is stylized and extends to the right of the typed name.

Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MUNICIPIO DI REALMONTE

Si attesta e certifica che il presente regolamento è stato
pubblicato all'Ufficio Pretorio nei giorni e modi
di legge dal 25/10/2002 al 01/11/2002

Realmonte, li 16/10/2003
L'Imp. Resp. Il Segretario Comunale

Delibera del Consiglio Comunale n. del

Realmonte li 22 NOV. 2002

Il Sindaco

Il Tecnico Istruttore

IL VICE SINDACO
- Fugato Antonino -

Il Responsabile del VI Settore
Arch. VELLA GIUSEPPE



OGGETTO: REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI, PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, PER L'ESECUZIONE DI OPERE INTERNE AI FABBRICATI NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NN.26, 42, 43 E 50 DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59)

NORMATIVA CONSULTATA:

Articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n.59, allegato 1, nn.26, 42, 43 e 50;
Legge 5 novembre 1971, n.1086, e successive modificazioni;
Legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, e successive modificazioni;
Legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
Legge 12 agosto 1977, n.675;
L.R. 27/12/1978 n°71 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
Legge 8 luglio 1986, n.349;
Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175;
Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Legge 07/08/1990, n°241 e successive modifiche ed integrazioni;
Legge 9 gennaio 1991, n.10;
Art.37 della L.R. 30/04/1991, n°10
Decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237;
Decreto legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489;
Decreto legge 20 giugno 1994, n.396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.481;
Legge 26 ottobre 1995, n.447;
Legge 23 dicembre 1996 n.662;
Legge 15 marzo 1997, n°59;
Art.17 della Legge 15 maggio 1997 n°127;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Legge 24 aprile 1998 n.128;
L.R. 07 settembre 1998, n°23 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n°447;
Articoli n°36 e 37 della L.R. n°10 del 2000;
Circolare A.R.T.A. n°4 del 2000;
D.P.R. 7 dicembre 2000, n°440;



CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
2. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse, a titolo di esempio, le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
3. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, secondo la previsione di cui all'articolo 4 in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n.128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

Art. 3
(Sportello unico)

1. Il comune esercita, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora il comune aderirà ad un patto territoriale ovvero sottoscriva un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.
2. Lo sportello unico assicurerà, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la gestione dello sportello unico il comune può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento il comune formalizza la struttura e prende atto della nomina del responsabile del procedimento effettuata con Determina sindacale. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

CAPO II
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 4
(Procedimento mediante conferenza di servizi)

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (9), nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

1 bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.

1 ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta,



l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1 bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se, entro i termini di cui ai **commi precedenti**, una delle amministrazioni di cui ai **medesimi commi** si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare la conferenza di servizi ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

2bis. le domande per lo sportello unico devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai **commi 1 e 1 bis**, entro i successivi cinque giorni, il **responsabile unico del procedimento** presso la struttura, convoca una Conferenza di Servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

4. La convocazione della Conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

5. La Conferenza di Servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo **degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari**. La Conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.

6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge n.127/97, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.

7. Il procedimento si conclude nel termine di **cinque mesi**. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il 1 procedimento si conclude nel termine di **nove mesi**. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento, Presiede i lavori della Conferenza; lo stesso sarà affiancato da un apposito Ufficio che lo stesso costituirà preventivamente; di detto Ufficio faranno parte un Istruttore Tecnico che curerà la stesure dei verbali, n°2 coadiuvatori e un commesso.

Art. 5

(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il **responsabile unico del procedimento** rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia *ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro* ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il **responsabile unico del procedimento** può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 e preventivamente autorizzata con Determina sindacale (*il tutto in conformità al 4° comma e seguenti dell'art.37 della L.R. n°10 del 2000*), per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150 e della L.R. 27 dicembre 1978, n°71, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art.14, comma 3-bis della legge 241 del 1990.

CAPO III

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 6

(Principi organizzativi)

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via **telematica**, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.



4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.241/1990, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, **entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda**, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4, e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude entro i successivi trenta giorni con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

10. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e comunque ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione Siciliana, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

11. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

12. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere

uditi in contraddittorio ovvero che il Responsabile del Procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

13. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

14. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma I. Successivamente la struttura e le **altre amministrazioni di cui intenda avvalersi**, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- j) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso dei termini di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire in funzione le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti **interessati**.

Art. 8

(Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.



CAPO IV PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 9

(Modalità di esecuzione)

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 10

(Spese)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite (*in misura forfetaria dovrà essere anticipato un importo di € 500 sul Conto Corrente del Comune finalizzato alla copertura delle spese conseguenti alla celebrazione della Conferenza*).
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento.

Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita al I comma del presente articolo. Sino all'emanazione delle leggi regionali, la misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione all'albo Pretorio.

2. Il presente Regolamento è costituito da n°11 articoli e munito della Delibera di approvazione, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL VICE SINDACO
Fugallo Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Firma)



IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, CERTIFICA, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 08-12-2002 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
- è rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-12-2002 al 22-12-2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Spedita al CO.RE.CO. di Palermo il _____, prot. n. _____

VISTO: Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.12 L.R.44/91
- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.15,comma 6, L.R. 44/91
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art.18, L.R.n. 44/91, da parte del CO.RE.CO. a cui la presente è pervenuta il _____
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art.19, L.R. n. 44/91, da parte del CO.RE.CO. che ha ricevuto i richiesti chiarimenti in data _____
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ decisione n. _____

Realmonte, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE